

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 286)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972

### Provvidenze per il Comune di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 25 novembre 1964, n. 1280, e 21 marzo 1969, n. 99, il comune di Roma venne autorizzato, per il periodo 1964-1970, ad assumere mutui per l'importo complessivo di lire 174 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di sua competenza.

Per tali mutui venne concessa la garanzia dello Stato e si prevede la concessione di contributi statali, graduati a seconda dell'opera da finanziare, con esclusione di quelli utilizzati per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

A tal fine l'articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, prevede lo stanziamento di limiti di impegno per complessive lire 5.600 milioni.

Considerato che i suddetti limiti d'impegno non sono stati interamente utilizzati, nonostante che il comune di Roma abbia contratto tutti i prestiti previsti dalle leggi 25 novembre 1964, n. 1280, e 21 marzo 1969, n. 99, con il presente disegno di legge viene autorizzata l'Amministrazione comunale ad assumere ulteriori prestiti per l'importo di 19 miliardi di lire, consentendosi — per la concessione dei contributi statali — la utilizzazione delle disponibilità risultanti sui limiti d'impegno di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 1280.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 19 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 25 novembre 1964, numero 1280, e 21 marzo 1969, n. 99:

a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;

b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non possono superare complessivamente l'importo di lire 4 miliardi.

**Art. 2.**

Il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui o ad assumere prestiti, anche mediante l'emissione di obbligazioni, con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, per l'importo di lire 19 miliardi nell'anno 1972; la quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere contratta negli anni successivi.

È fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

**Art. 3.**

I prestiti previsti dal precedente articolo 1 sono garantiti dallo Stato per l'adem-

pimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno.

Art. 4.

Per le opere finanziate con i prestiti di cui al precedente articolo 1 potrà essere autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dall'articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, entro il limite delle disponibilità risultanti sui limiti di impegno di cui all'articolo stesso.